

COMUNE DI CASTIGNANO (AP)

REVISORE UNICO

Verbale n. 10 del 24.06.2021

Oggetto: Parere su approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021

In data odierna, il Revisore Unico del Comune di Castignano, Dott. Mirko Mastri, in merito al parere in oggetto

premessato che

- che l'articolo 239, comma 1, lettera b), n.7 del Dlgs. 267/2000 nel testo modificato all'art.3 del D.L. 174/2012 (convertito in Legge 213/2012) ha introdotto, tra le nuove funzioni dell'Organo di Revisione, il rilascio di parere obbligatorio sulle proposte di regolamento di contabilità, economato – provveditorato, patrimonio ed applicazione dei tributi locali, - che l'articolo 1, comma 683 della L.147/2013 (Legge di Stabilità 2014) stabilisce che "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale ...",
- che con il medesimo articolo 1, commi dal 673 al 704 della Legge di Stabilità 2014, è stata istituita con decorrenza 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali, - che la I.U.C. è composta da: I.M.U. (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; T.A.S.I. (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali; T.A.R.I. (Tributo Servizio Rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 738, della L. 160 del 27.12.19 – Legge di Bilancio 2020 – a decorrere dal 01.01.2020 ha abolito l'imposta unica comunale (IUC) facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

dato atto che

la Legge di stabilità (anno 2014) nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale all'art. 1, comma 654 della L. n.147/2013 prevede che "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.";

- il comma 683 dell'art. 1 della citata L.n.147/2013 testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia-";

- l'art. I, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)-";

- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio per l'anno 2018) ha attribuito, all'art. 1, comma 527, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati e urbani, da esercitare "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (Legge 14 dicembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;

esaminata

- La proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10.06.21 avente ad oggetto "Preso d'atto della validazione dell'Ata Ato 5 di Ascoli Piceno, approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021, approvazione".

rilevato che

- il piano finanziario, allegato alla predetta proposta di deliberazione consiliare, evidenzia le modalità di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, gli obiettivi dell'Ente ed i costi relativi,
- che le tariffe indicate prevedono la sostanziale copertura integrale dei relativi costi;

esprime

il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione così come presentata e depositata agli atti.

Letto, confermato, sottoscritto

IL REVISORE UNICO

(Dott. Mirko Mastri)

